

proposta di legge n. 251

a iniziativa del Consigliere Carloni

presentata in data 4 ottobre 2012

—————

NORME IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
AD USO TURISTICO RICREATIVO

—————

Signori Consiglieri,

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno costringerà l'Italia, dal gennaio del 2016, ad assegnare le concessioni demaniali marittime per attività con finalità turistico-ricreative con un'asta ad evidenza pubblica.

L'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nel richiamare l'articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettere e) ed m), fa riferimento al principio di garanzia di libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e a quello di corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché all'assicurazione verso i consumatori finali di un livello minimo e omogeneo di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.

L'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 59/2010 esplicita le tipologie di attività escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al predetto decreto.

Si tengano in considerazioni le seguenti disposizioni legislative:

- i commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 11 della legge n. 217 del 15 dicembre 2011 avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
- l'articolo 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, avente ad oggetto le disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

L'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inserisce il comma 4 bis all'articolo 03 del d.l. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, espressamente prevede "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".

Si deve tener conto del particolare momento di crisi da cui il turismo non è esente e del ruolo strategico che lo stesso settore riveste per lo sviluppo economico e la crescita della regione Marche.

Trentamila stabilimenti presenti in Italia garantiscono lavoro ad un numero notevole di addetti che fino ad oggi hanno continuato a valorizzare gli standard qualitativi dei servizi legati alle attività, assicurando un'eccellenza nell'offerta turistico-ricreativa balneare.

La presente proposta di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 riguarda la proroga delle concessioni demaniali, l'articolo 2 concerne i criteri di proroga, l'articolo 3 riguarda l'applicazione e l'articolo 4 contiene la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1*(Proroga concessioni demaniali)*

1. Ai sensi dell'articolo 03, comma 4 bis del d.l. 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 494, i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di anni venti in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere che il concessionario, attraverso presentazione di un apposito piano tecnico di fattibilità, intende realizzare e ha già realizzato dalla data di rilascio della concessione, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente.

Art. 2*(Criteri di proroga)*

1. Il valore complessivo degli investimenti che il concessionario proponente si impegna ad effettuare non può essere inferiore al 50 per cento, al momento della presentazione della richiesta, del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni annuali, al valore attuale, dovuti per il periodo di proroga richiesto.

2. Sono contemplati le seguenti tipologie di investimenti:

- a) interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni;
- b) attrezzature e beni mobili;
- c) interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera a).

3. Il termine entro cui eseguire almeno la metà, in termini di entità economica, degli investimenti proposti non può essere superiore ad anni tre dal rilascio della proroga della concessione demaniale dell'area interessata. La restante parte deve essere eseguita entro il termine indicato nel provvedimento di proroga della durata.

4. L'investimento non potrà in nessun caso essere inferiore al valore dichiarato e, peraltro, dovrà essere attualizzato al momento dell'esecuzione.

5. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di decadenza.

6. La documentazione presentata a corredo della domanda può rivestire il carattere di progetto di fattibilità o di massima e, quindi, in tal caso al momento dell'esecuzione dovrà essere integrata, anche ai fini della necessaria autorizzazione, dalla documentazione tecnica di carattere esecutivo.

Art. 3

(Applicazione)

1. Le direttive in oggetto trovano applicazione esclusivamente per le concessioni con destinazione turistico ricreativa, come definite dall'articolo 1 del d.l. 400/1993, convertito con legge 494/1993.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.